

STATUTO

KEPOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VEDELAGO TV VIA SILE 68

Numero REA: TV - 364668

Codice fiscale: 04618840260

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-08-2022 - Statuto completo	2
--	---

al primo punto all'ordine del giorno e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il presidente, disponendo per la prosecuzione dell'Assemblea sugli altri predetti punti, dichiara chiusa la trattazione e deliberazione sul detto primo punto alle ore diciassette e minuti quarantanove.

Di quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, ho dato lettura al Comparente, che, dispensandomi espressamente dalla lettura di quanto allegato, lo approva e lo sottoscrive con me Notaio. Consta di due fogli, di cui si occupano sette facciate intere e parte dell'ottava. Sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinquanta.

F.TO MORENO DE VECCHI

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.

Allegato "A" al n. di Rep 30908 e al n. di Racc. 19292

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

1.1. E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, la Società cooperativa denominata "KEPOS società cooperativa sociale", che potrà essere ad ogni effetto di legge anche indicata con la denominazione in forma abbreviata "KEPOS scs".

1.2 La società ha sede nel Comune di Veduggio (TV).

1.3 L'organo amministrativo può istituire o sopprimere in Italia e anche all'estero, filiali, stabilimenti, agenzie e depositi, nonché trasferire la sede all'interno del medesimo Comune; spetta ai soci la decisione di istituire o sopprimere sedi secondarie.

Art. 2 - Durata

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante la gestione di servizi sociali ed educativi e di attività di animazione socio culturale, ispirandosi ai principi della Dottrina Cristiana ed orientati in via prioritaria ma non esclusiva ai bisogni rilevati all'interno del territorio di appartenenza, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

3.2 La Cooperativa, mediante la partecipazione dei Soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di Soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi

della legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente statuto. Nello specifico la Cooperativa ha l'obiettivo di:

- sviluppare le facoltà, il giudizio, la responsabilità morale, sociale e religiosa di ogni bambino promuovendo la formazione integrale dello stesso in età scolare e prescolare, nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi alla vita della comunità locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere ogni iniziativa volta a valorizzare il ruolo educativo e sociale della famiglia e la sua vocazione all'interno della comunità cristiana;
- promuovere servizi ai bambini e ragazzi in età scolare e prescolare con attività socio educative, di accoglienza e socializzazione, sia nel periodo scolastico che estivo per rispondere ai bisogni delle famiglie;
- concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento e assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori;
- promuovere una scuola dell'infanzia, nel rispetto del primario diritto e dovere dei genitori di educare i figli, basando la proposta educativa nella concezione cristiana della vita, che genitori e insegnanti s'impegnano a promuovere;
- promuovere una scuola dell'infanzia che sia espressione della comunità locale che si assume spontaneamente l'impegno di soddisfare l'esigenza sociale dell'educazione prescolare, avvertendola come espressione della propria identità religiosa e ideale, luogo fondamentale per l'itinerario di fede dei bambini e l'incontro con le loro famiglie;
- promuovere una scuola aperta a tutti, accogliendo bambini anche di nazionalità straniera e di altro credo religioso, nel rispetto delle credenze, senza peraltro rinunciare a essere fedele alla propria identità della quale i genitori sono informati;
- promuovere una scuola dell'infanzia che si ponga all'interno del sistema formativo integrato per l'infanzia con lo scopo di accogliere i bambini al fine di aiutarli a formare in modo integrale la propria personalità in una visione cristiana della vita;
- promuovere una scuola dell'infanzia che si avvalga delle didattiche e dei mezzi ritenuti più idonei e in particolare di un proprio Progetto Educativo che afferma la sua identità di scuola cattolica e di un proprio Piano Offerta Formativa (P.O.F.) che si attenga agli orientamenti e disposizioni Ministeriali;
- promuovere lo svolgimento di altre attività strettamente connesse allo scopo istruttivo e, in particolare, gestire il trasporto dei bambini ed il servizio di mensa scolastica;

- promuovere l'organizzazione di corsi di formazione propedeutici all'apprendimento delle lingue straniere e delle tecniche informatiche.

3.3 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha per oggetto:

- a) l'erogazione di servizi socio - educativi anche con possibilità di refezione e di erogazione di servizi di trasporto persone per fruizione dei medesimi servizi;
- b) l'erogazione di servizi di assistenza socio - educativa anche domiciliare;
- c) la gestione di centri estivi, centri di aggregazione minorile e giovanile;
- d) la gestione di centri di baby - sitting;
- e) la promozione e la gestione di corsi /laboratori volti alle qualificazioni professionali;
- f) la gestione di circoli e dei centri di aggregazione sociali, culturali, ricreativi, educativi e sportivi con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere;
- g) l'organizzazione e la gestione di iniziative a carattere sociale, culturale, turistico, ricreativo tendenti a favorire un sano utilizzo del tempo libero da parte dei Soci, delle loro famiglie e dei lavoratori e comunità in genere.

4.2 La Società potrà inoltre svolgere qualsiasi attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, industriali, economiche, mobiliari ed immobiliari, nonché concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, ed assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in altre Società, Imprese ed enti. Le suddette attività finanziarie potranno esser esercitate solo in via non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai sensi della normativa vigente in materia.

4.3 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c.c.

4.4 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto e dello scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, che condividono in pieno lo spirito mutualistico, ed appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa.

5.3 Possono essere soci cooperatori, altresì, le persone giuridiche e le persone fisiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della Cooperativa quali, a mero titolo esemplificativo, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti siano previsti il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, comprese le Parrocchie e, in generale, gli enti ecclesiastici.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla Cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma primo, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci cooperatori speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in

conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal successivo art. 21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.7 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.8 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.9 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis c.c.

6.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.11 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.

b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.12 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei re-

quisiti di cui all'art. 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data, luogo di nascita e codice fiscale;
- b) i motivi della richiesta e la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;
- c) l'indicazione dell'attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e il codice fiscale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati a mezzo di raccomandata.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la

quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Conferimenti e quote dei soci operatori)

8.1 I conferimenti dei soci operatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote il cui valore nominale non può essere inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti previsti dalla legge.

Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote dei soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato e contro di esso può essere proposta opposizione al Tribunale entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabili-

ti dall'Assemblea e dall'Organo Amministrativo.

10.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

10.3 E' fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

Tale divieto viene superato nel caso in cui alla causa mutualistica si accompagni altresì quella consortile ai sensi dell'articolo 2545-septies del c.c. dove l'interesse dei soci che si intende realizzare con l'esercizio in comune dell'attività sociale è strettamente connesso ad una attività di impresa analoga, affine o identica a quella della cooperativa.

Art. 11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un terzo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante comune.

11.3 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, decadenza, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica;
3. per perdita dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Art. 13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera rac-

comandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo esaminare, entro sessanta giorni dalla ricezione, la dichiarazione di recesso e constatare, pertanto, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso medesimo.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Poiché l'appartenenza alla società cooperativa e la fruizione dei vantaggi mutualistici fanno capo ad una posizione soggettiva non frazionabile, il recesso non può essere parziale.

Art. 14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni

che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi, e che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

f) che venga dichiarato fallito, interdetto o inabilitato;

g) per comportamenti gravemente contrari agli interessi della cooperativa e per condotte costituenti reato tenute nei confronti dell'Organo amministrativo e degli altri soci;

h) per mancata ripetuta partecipazione alle assemblee.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

14.4 L'organo amministrativo delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine, e precisamente:

- i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa;
- i soci lavoratori svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.

Art. 15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso della partecipazione sociale, eventualmente rivalutata a norma del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-

prezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli artt. 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 (Morte del socio)

16.1 In caso di morte del socio agli eredi o legatari spetta la liquidazione della partecipazione sociale del *de cuius*.

16.2 L'erede o il legatario anche se in possesso dei requisiti stabiliti dal presente statuto per assumere la qualità di socio non può subentrare nella partecipazione sociale del dante causa, avrà solamente il diritto alla liquidazione della quota del socio defunto da effettuarsi secondo le modalità e i termini previsti al precedente articolo 15).

Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c..

17.4 Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI VOLONTARI

Art. 18 (Requisiti, domanda di ammissione e obblighi)

18.1. Ai sensi dell'all'art. 2 della Legge n. 381/91, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

18.3 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la quota che intendono sottoscrivere;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

18.4 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

18.5 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

18.6 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Al socio volontario non si applicano le norme in materia di lavoro dipendente subordinato ed autonomo, salvo il rispetto delle leggi in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Al socio volontario può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per totalità dei soci.

18.7 Il socio volontario potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno tre mesi, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

18.8 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

19.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 20.5 lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

19.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

19.3 Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

20.1 L'esercizio sociale si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

20.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

20.3 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci cooperatori, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

20.4 Gli amministratori debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 o, in ipotesi di bilancio in forma abbreviata, nella nota integrativa, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'Organo di controllo, ove nominato, nella relazione che accompagna il bilancio d'esercizio, deve specificamente riferi-

re su quanto sia stato indicato dagli amministratori a norma del precedente comma 20.4.

20.5 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 21 (Ristorni)

21.1 L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene effettuata, su proposta dell'Organo amministrativo, proporzionalmente alla quantità e alla qualità del lavoro prestato dai cooperatori medesimi e quindi in base agli scambi mutualistici annualmente registrati in ordine a ciascun socio cooperatore, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, nonché dalle disposizioni del presente statuto. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci, né al limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

21.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, decide sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del valore nominale delle quote di partecipazione detenute da ciascun socio cooperatore;
- altre forme di attribuzione contenute in apposito regolamento interno.

TITOLO VI

DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE E MODALITA'

Art. 22 (Decisioni dei soci)

22.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci sottopongono alla loro approvazione.

22.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori e la determina-

zione del loro compenso; c) la nomina dell'eventuale Organo di controllo, se del caso del suo Presidente, nonché del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) le modificazioni dello statuto; e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dello scopo e/o dell'oggetto sociale determinati nel presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione; g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori; h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio; i) l'approvazione dei regolamenti interni e la loro modificazione o sostituzione. 22.3 Se consentito dalla legge, le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi art. 2479, comma 3 del c.c., nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 23 e 24 del presente statuto. Dette decisioni debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27 del presente statuto, quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci. 22.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d), e) ed i) devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. Art. 23 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta) 23.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. 23.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 (dieci) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. 23.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. 23.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.
--

23.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

23.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

23.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 24 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)

24.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 23. Esso consiste in una dichiarazione trasmessa alla società da ciascun socio entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di decisione, della quale il socio consenziente si dichiara sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

24.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo previsto al successivo art. 25.2.

24.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai sindaci, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

24.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

24.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redat-

ti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 25 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e quorum)

25.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 23 e 24 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni ai sensi dell'art. 2538, comma 1 del c.c., e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 29.3 se socio co-operatore persona giuridica.

25.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci.

Art. 26 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)

26.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d), e) ed i) del precedente art. 22.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

26.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

26.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica certificata o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica (anche non certificata) o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati (e non revocati) per iscritto dal socio e che risultino dal libro dei soci.

26.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita. Tra la data della prima convocazione e la data della seconda convocazione debbono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

26.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'Assemblea totalitaria.

Art. 27 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)

27.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

27.2 L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

27.3 Tuttavia, quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e volontario della società, sul cambiamento dello scopo e dell'oggetto sociale, sulla modifica dello statuto, sulla fusione o scissione della Cooperativa, l'Assemblea delibera favorevolmente con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti complessivamente spettanti ai soci aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

Art. 28 (Votazioni)

28.1 Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salva diversa indicazione del Presidente dell'Assemblea.

28.2 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio (o audio-video) collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio (o audio-video) collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
- La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante la riunione.

Art. 29 (Voto)

29.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

29.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

29.3 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque,

in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Art. 30 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

30.1 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

30.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

30.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

30.4 La stessa persona può rappresentare in assemblea sino a un massimo di tre soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

30.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo e amministrativo della società o di società controllate.

Art. 31 (Presidente e segretario dell'assemblea)

31.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti con la maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

31.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

31.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, decidere dei sistemi di votazione e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

31.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta dei voti presenti in assemblea.

31.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sot-

toscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

31.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, *il numero di voti* da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 32 (Composizione dell'organo amministrativo)

32.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

32.2 La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. A tal uopo, considerando lo scopo mutualistico della Cooperativa fortemente ispirato ai principi della Dottrina Cristiana, si precisa che le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche dovranno essere scelti tra soggetti appartenenti alla categoria del ceto ecclesiastico.

La restante parte dei componenti il consiglio di amministrazione può essere scelta anche tra i non soci.

32.3 Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di due altre società, nel computo non tenendosi conto delle società controllate dalla - o collegate alla, cooperativa.

32.4 I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica.

32.5 Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

33.1 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dello scopo e dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge o il presente statuto riservano ai soci.

Art. 34 (Presidente del consiglio di amministrazione)

34.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e un vice presidente, ove non vi abbiano provveduto i soci.

34.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del gior-

no, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

34.3 Il consiglio nomina, di volta in volta, un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 35 (Organi delegati)

35.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti.

35.2 Il consiglio, con la delibera di istituzione degli organi delegati, determina gli obiettivi e le modalità di esercizio dei poteri delegati.

35.3 Al consiglio spetta comunque il potere di controllo e di avocazione delle operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare in ogni tempo le deleghe stesse.

35.4 Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'art. 2381 e i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

35.5 Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione e all'Organo di controllo, se nominato, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche effettuate dalla società e dalle sue controllate.

35.6 Possono essere altresì nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri.

Art. 36 (Metodi decisionali semplificati)

36.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38 e purché consentito dalla legge, possono essere adottate ai sensi dell'art. 2475, comma 4 c.c., mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

36.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di decisione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

36.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da cia-

scun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

36.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

36.5 Le procedure alternative di cui ai precedenti commi dovranno concludersi entro 15 (quindici) giorni dal loro avvio.

36.6 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 37 (Metodo decisionale collegiale)

37.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

37.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso agli amministratori e all'Organo di controllo (se nominato) con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le modalità di comunicazione, tuttavia, non devono rendere particolarmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri che per i sindaci.

37.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica (se nominati).

37.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

37.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del presidente.

Il voto non può essere espresso per rappresentanza.

37.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

37.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

37.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per audio (o audio-video) conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di in-

tervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

38.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva decisione dei soci.

38.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, quelli rimasti in carica devono promuovere la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

38.3 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, la decisione dei soci sulla nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti ai soci.

38.4 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

39.1 Spetta ai soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori.

39.2 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

39.3 Le remunerazioni degli Amministratori investiti della carica di presidente, di componente o presidente del Comitato esecutivo o di consigliere delegato sono stabilite dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato.

39.4 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 40 (Rappresentanza)

40.1 La legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta:

- al presidente o, in ipotesi di sua assenza o impedimento, al vice presidente del Consiglio di Amministrazione e;
- al presidente del Comitato esecutivo, nei limiti dei poteri delegati a tale organo;
- ai consiglieri muniti di delega, secondo le modalità di esercizio della delega medesima.

40.2 L'organo amministrativo ha facoltà di conferire a direttori e procuratori speciali la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri conferiti.

TITOLO VIII

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 41 (Nomina e requisiti)

41.1 Verificatisi i presupposti previsti dall'art. 2477 c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa nomina un organo di controllo, anche monocratico se consentito dalle vigenti disposizioni, cui è affidata, salvo quanto in seguito indicato, anche la revisione legale dei conti.

41.2 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

41.3 La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

41.4 Laddove nel presente statuto vengano usate le espressioni "sindaci" o "sindaci effettivi", esse si intendono riferite all'organo di controllo di cui al presente articolo.

Art. 42. (Revisione legale dei conti)

42.1 Qualora ne ricorrano i presupposti di legge, la revisione legale dei conti dovrà essere affidata, in luogo dell'organo di controllo, a un revisore legale o a una società di revisione legale, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il competente Ministero.

TITOLO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI

Art. 43 (Trattamento economico)

43.1 I soci lavoratori riceveranno un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

Art. 44 (Regolamenti)

44.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare nei confronti della Cooperativa di un ulteriore rapporto di lavoro collegato a quello associativo, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art. 6 Legge n. 142/2001 dall'Assemblea.

44.2 Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci cooperatori, in relazione all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordina-

to.

Art. 45 (Trattamenti economici ulteriori e piano di crisi aziendale)

45.1 L'assemblea può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori, rispetto a quello minimo stabilito da regolamento interno, da erogarsi a titolo di maggiorazione retributiva, secondo modalità stabilite in accordi collettivi stipulati fra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori; in sede di approvazione del bilancio, essa può, inoltre, deliberare trattamenti economici ulteriori, a titolo di ristoro, così come previsto dal precedente art. 35

45.2 Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'Assemblea dei soci avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale, ove si preveda la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori, nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano, forme di apporto, anche economico, alla soluzione della crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali può essere dichiarato lo stato di crisi aziendale e stabilite le misure da adottare per farvi fronte.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 46 (Scioglimento anticipato)

46.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 Codice civile;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

46.2 L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo nominerà i liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori stessi;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a che spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 47 (Devoluzione del patrimonio finale)

47.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività nell'ambito della mutualità prevalente.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 49 (Rinvio)

49.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme in materia di società cooperative sociali e, per quanto queste non dispongano, le norme in materia di società cooperativa, in particolare a mutualità prevalente; residualmente, e nei limiti della compatibilità troveranno applicazione anche le norme in materia di società a responsabilità limitata.

F.TO MORENO DE VECCHI

F.TO MATTEO CONTENTO NOTAIO - L.S.